



COMUNE DI CASORATE PRIMO
PROVINCIA DI PAVIA – Via Dall’Orto 15 – 27022 PV
TEL. 02/90519511 - 02/905195219 C.F. 00468580188
e-mail tributi@comune.casorateprimo.pv.it

Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie

Approvato con deliberazione del C.C. n° 105 del 29.11.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 28 febbraio 2002

deliberazione C.C. n. 22 marzo 2005

deliberazione C.C. n. 16 24 aprile 2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL **CANONE** PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 1 Natura ed oggetto del **canone**.

1. Il **canone** previsto dal presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione implicita o formale emesso dal Comune che consente al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale.
2. Il **canone** è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.
3. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
4. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
5. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
6. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - A. i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - B. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

- C. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
7. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 2 - Disciplina Generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959 n. 132, è riservato allo stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile e percettibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta dagli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate nell'art. 38 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 3 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 6, del presente regolamento, deve fare domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - A. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - B. la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
 - C. la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare

per i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del Comando della Polizia Locale.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 4 - Allegati alla domanda

1 - La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali, che attraversano il territorio; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

2 - Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

- A. il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
- B. i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
- C. le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16-12-1992 n. 495.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1 - Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- A. il Comando della Polizia Locale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale hanno espresso parere favorevole;
- B. l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

2 - Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

Art. 6 - Doveri del concessionario - uso dell'autorizzazione

1. Il soggetto interessato è tenuto a:

- A. presentare denuncia all'ufficio tributi entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per le insegne permanenti (comunque entro il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione) ed entro 5 giorni antecedenti l'esposizione della pubblicità di altro tipo;**
- B. comunicare all'ufficio tributi ogni variazione o cessazione della pubblicità entro il 31/12 dell'anno di competenza; in mancanza, e' tenuto al pagamento dell'intero canone fino a presentazione di denuncia di variazione in diminuzione o cessazione;**

- 2. Il modello di comunicazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati;**
- 3. e' tenuto al versamento del canone contestualmente al rilascio dell'autorizzazione;**
4. Salvo i casi di cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
5. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
6. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 7 - Rinnovo dell'autorizzazione

1 - Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Art. 8 - Autorizzazioni in corso

1 - Con il presente regolamento si intendono tacitamente rinnovate le autorizzazioni in scadenza e scadute fino all'emanazione di diversa disposizione, con riserva di procedere alla revoca se siano in contrasto con le norme dei vigenti regolamenti.

Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
- 2 - L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
- 3 - La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
- 4 - La revoca della autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE

DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO

SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 10 - Tipologia

1 - Agli effetti del presente regolamento, le tipologie pubblicitarie sono :

- a - le insegne d'esercizio;
- b - le preinsegne;
- c - le sorgenti luminose;
- d - i cartelli;
- e - gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- f - i segni orizzontali reclamistici;
- g - gli impianti pubblicitari di servizio;
- h - gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i - le sorgenti acustiche;
- l - pubblicità con veicoli;
- m - pubblicità varia.

Art. 11 - Insegna di esercizio

1 - Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 12 - Preinsegna

1 - Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5Km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

Art. 13 - Sorgente luminosa

1 - Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 14 - Cartello

1 - Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

Art. 15 - Striscione, locandina e stendardo

1 - Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 16 - Segno orizzontale reclamistico

1 - Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 17 - Impianto pubblicitario di servizio

1 - Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 18 - Impianto di pubblicità o propaganda

1 - Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegne di servizio, nè come preinsegne, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

Art. 19 - Sorgente acustica

1 - Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

Art. 20 - Pubblicità con veicoli

1. La pubblicità effettuata con veicoli è soggetta all'obbligo di denuncia presso l'ufficio tributi ed è così distinta:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli

circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli uso privato".

- 2. Per i veicoli non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.**
3. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del DPR.16 dicembre 1992 n° 495.

Art 21 – Pubblicità' varia

- 1. Per pubblicità' varia si intende la pubblicità' effettuata mediante la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; il canone e' commisurato a persona e a giorno.**
- 2. La distribuzione di manifestini presso i luoghi pubblici.(bar, ristoranti etc.) e' soggetta a tariffa forfetaria a seconda della quantità' distribuita.**
- 3. Altre forme non previste nei precedenti articoli.**

TITOLI IV

MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 22 - Dimensioni

1 - Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt. x 0,30 mt. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 23 - Caratteristiche

1 - I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3 - Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentate prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4 - I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso

non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5 - Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto al piano della carreggiata.

Art. 24 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1 - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2 - Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezione semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3 - La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V

DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico

1 - Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Art. 26 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

- 1 - La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, ed è sempre vietata durante le festività nazionali e locali.
- 2 - E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 mt. da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
- 3 - La pubblicità sonora non può eccedere il limite massimo di 60 decibel.

Art. 27 - ESENZIONI

Forme pubblicitarie non assoggettate al canone.

1. Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di autorizzazione:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari in forma stampata o dipinta, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali collocati in aree o, in mancanza, nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;**
- d) i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;**
- e) la pubblicità non avente le caratteristiche di insegna permanente relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;**
- f) la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;**

g) le locandine, la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale non relative ad attività economiche;

h) l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato sui veicoli;

i) i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):

a) la pubblicità effettuata per i propri fini istituzionali dallo Stato, dagli Enti Pubblici, dalle Aziende Speciali e dalle Istituzioni pubbliche.

b) le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di associazioni, fondazioni, partiti politici, comitati ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Per i circoli privati e associazioni sportive non dovrà essere superata la superficie di mezzo metro quadrato;

c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

d) la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadrati contenenti, indicazione del simbolo o marchio relativo ai prodotti venduti, la ragione sociale e l'indirizzo. Nel calcolo della superficie complessiva sono da comprendere tutte le insegne esistenti nella sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono anche di superficie inferiore ai 5 metri quadrati, singolarmente.

Art. 28 Riduzioni del canone.

1. Il canone è ridotto a metà:

a) per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali e sportive, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

b) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

Art. 29 Documentazione per l'ottenimento di riduzioni ed esenzioni

- 1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla meta' della tariffa , devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.**
- 2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzioni dalla tariffa per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.**
- 3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere reperita idonea documentazione ai fini della riduzione alla meta' della tariffa.**

Art. 30 Commisurazione del canone per situazioni particolari.

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:

a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;

b) per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.

TITOLO VI

TARIFFEArt. 31 - Approvazione delle tariffe

1 - Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe adottate annualmente con deliberazione dell'organo esecutivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Leg.vo 15-12-1997, n. 446 ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

2 - La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

Art. 32 - Luogo dell' installazione

1 - Qualora i mezzi pubblicitari siano installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, l'applicazione del canone stabilito

nel presente regolamento non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento di canoni di concessione.

2 - I mezzi pubblicitari installati su beni pubblici sono soggetti ad una tariffa superiore di un terzo della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni privati.

Art. 33 - Installazioni permanenti e temporanee

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Art. 34 - Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per l'installazione temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata della autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

TITOLO VII

CANONE

Art. 35 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento del canone colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei confronti del titolare abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica atto di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito del canone, accessori e spese.

Art. 36 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. Il canone per i mezzi poli facciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come mezzo pubblicitario.

Art. 37 - Pagamento del canone

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad un anno solare e vanno **pagate entro il 30 di aprile, salvo proroga con atto motivato.**
2. **Se il canone annuale supera l'importo di Euro 2.600,00, sarà facoltà dell'ufficio previa istruttoria della capacità contributiva del soggetto, a richiesta dell'interessato, concederne la rateazione frazionando l'importo in due rate semestrali anticipate. Il canone relativo agli anni successivi e' riscosso dal Comune entro il 30 aprile di ogni anno.**
3. **Per le installazioni temporanee (durata inferiore ad un anno solare) il pagamento del canone deve essere effettuato entro lo stesso giorno del rilascio dell'autorizzazione e va versato in unica soluzione.**
4. **Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in gestione, al gestore del servizio. In caso di tardivo versamento del Canone, saranno dovuti gli interessi legali di cui al punto 39 con decorrenza dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.**
5. **L' ufficio che rilascia le autorizzazioni trasmetterà copia delle stesse contestualmente all'ufficio incaricato della riscossione del canone o al Gestore del servizio, in caso di affidamento in gestione.**

- 6. L'autorizzazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi previsti nell'autorizzazione cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 dicembre precedente.**
- 7. La riscossione coattiva del canone si effettua tramite iscrizione a ruolo coattivo ai sensi DPR 28 gennaio 1988 nr. 43 oppure secondo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.**
- 8. Qualora il mezzo pubblicitario sia installato su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.**

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 38 - Sanzioni Amministrative

- 1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate o stabilite dal presente regolamento.**
- 2. Ai mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione, si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dall'art. 62 comma 2 lett.e) e comma 4 del D. Lgs. 446/97.
Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs.446/97.**
- 3. Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva si intende iniziata trenta giorni precedenti il verbale di contestazione.**
- 4. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori in misura del tasso legale vigente maggiorato di 3 punti percentuali per anno solare decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 n. 3) del codice civile.**

- 5. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato con provvedimento motivato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendo agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato. Il recupero può essere effettuato anche tramite ingiunzione fiscale ai sensi DPR NR. 639 del 14/10/1910.**
- 6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione dovuta, il Comune, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.**
- 7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia del canone delle sanzioni ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.**
- 8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.**

Art. 39 - Interessi

- 1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di pubblicità e per le relative sanzioni, si applicano interessi legali maggiorati di tre punti percentuali, vigente tempo per tempo per anno solare, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.**

Art. 40 - Rimborsi

- 1. Il contribuente ha facoltà di richiedere il rimborso di somme dovute con istanza motivata entro cinque anni dal momento dell'errato versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, previa istruttoria dell'ufficio tributi.**
- 2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti interessi calcolati nella misura di cui al comma 1 art. 39.**

Art. 41 - Attribuzioni del personale addetto

- 1. Il personale addetto alla gestione del canone e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della**

pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi finanziari.

- 2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio sui sono preposti, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.**

Art. 42 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni (60 gg) dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al **canone** dovuto.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. °°

TITOLO IX

Disposizione transitorie e finali

Art. 43 - Organi competenti

1. La gestione amministrativa e finanziaria delle entrate di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. La gestione tecnica delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio territorio e ambiente, cui è affidata

ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche.

3. Il Comando della Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione. A tal fine, l'Ufficio Tributi trasmette copia degli atti di autorizzazione rilasciati deliberati non oltre cinque giorni da quello del rilascio.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Dal 1° gennaio 2002 ha cessato di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

VARIAZIONI INTRODOTTE ANNO 2007:

- Art 1- "Natura ed oggetto del canone" aggiunto comma 1 e comma 2
- Art 6 – "doveri del concessionario" aggiunti commi da 1 a 3; comma 7 aggiunto
- Art 8 – "autorizzazioni in corso" inserito comma 1 per proroga scadenze
- Art 10 – "tipologia" inserita lettera m) pubblicita' varia
- Art 20 – "pubblicita' con veicoli" inserito comma 1) e comma 2)
- Art 21 – "pubblicita' varia" inserito
- Art 27 – "esenzioni" inseriti e aggiornati comma 1 da lettera c) d) e) f) g) h) i)
al comma 2) integrata lettera e)
- Art 28-29-30- inseriti
- Art 37 – "pagamento del canone" comma 1 integrato e variata la scadenza,
comma 2-3-4 integrato e variato
commi dal 5 al 9 aggiunti
- art 38 – "sanzioni" variato
- art 39 – "interessi" variato
- art 40 – "rimborsi" aggiunto
- art 41 – "attribuzioni del personale addetto" aggiunto
- art 42 – "procedimento di irrogazione sanzioni" aggiunto
- art 43 – "organi competenti" integrato e variato commi 1 e 2
- art 44 – "entrata in vigore" integrato

LEGGE NR 213 DEL 24/6/1998

∞ TITOLO VII

Conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire

51. Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.